

NOTAIO
LUCIANO MARIANO
ALESSANDRIA - C.so Crimea, 35
Tel. 0131/262812

Repertorio Numero 35104

Raccolta Numero 3666

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno mille novecentonovantasette, il giorno (5) cinque del mese di febbraio, in Alessandria nel mio studio in Corso Crimea 35.

Innanzi a me Dottor Luciano MARIANO, Notaio in Alessandria, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, previa espressa e concorde rinuncia all'assistenza dei testi da parte dei comparenti che hanno i requisiti di legge e con il mio consenso

sono presenti i signori:

- GUALA Dr. Roberto, imprenditore, nato ad Alessandria il 19 settembre 1931, residente in Alessandria, frazione Valmadonna, via Profumati 10, Codice Fiscale: GLU RRT 31P19 A182C;
- FERRARI Avv. Andrea, avvocato, nato ad Alessandria il 23 novembre 1938, ivi residente in Piazza Guglielmo Marconi 36, Codice Fiscale: FRR NDR 38S23 A182U;
- FERRARI dr. Gianni Roberto, dirigente, nato ad Alessandria il 19 novembre 1944, ivi residente in via Migliara 51, Codice Fiscale: FRR GNR 44S19 A182L.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono personalmente certo, in forza del presente atto convengono e stipulano quanto segue.

- 1) E' costituita tra i comparenti una libera Associazione de-

REGISTRATO
IN ALESSANDRIA
L. 21-2-97
N. _____
SERIE IV
Registro L. 252000
Trascrizione L. _____
INVIM L. _____



nominata "ASSOCIAZIONE CULTURA & SVILUPPO - ALESSANDRIA".

2) L'Associazione ha sede in Alessandria, corso Romita 79.

3) L'Associazione ha durata illimitata.

4) L'Associazione si prefigge le seguenti finalità:

a) stabilire e sviluppare un collegamento permanente tra la realtà sociale economica, imprenditoriale e culturale della provincia di Alessandria;

b) formulare proposte per lo studio e l'approfondimento di argomenti di carattere socio-politico-economico di particolare rilevanza sia per la vita del Paese sia per il contesto della comunità locale e promuovere iniziative finalizzate a tale scopo;

c) contribuire - sul piano dell'impegno culturale e attraverso le proprie attività - al pieno sviluppo economico e culturale della provincia di Alessandria;

d) proporsi alle forze operanti nel contesto locale come "ambito di riflessione e mediazione pre-istituzionale" fondando il proprio operato sul presupposto democratico, sulla piena aconfessionalità e sulla concezione della politica come "servizio".

5) L'Associazione sarà regolata dalle norme contenute nel presente atto costitutivo e nello statuto il cui testo, approvato dai costituenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A" previa lettura, e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

6) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

7) Sono organi sociali dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Presidente;

e, ove nominati;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Tesoriere;

e) il Segretario;

f) il Collegio dei Revisori dei Conti;

g) il Comitato Scientifico;

organi tutti con i poteri di cui allo Statuto come sopra allegato al presente atto sub "A".


8) I comparenti all'unanimità, nominano Presidente dell'Associazione con tutti i poteri di cui allo statuto sociale, il dr. Roberto Guala, sopra generalizzato, il quale presente, dichiara di accettare la carica conferitagli.

Il Presidente, come sopra nominato, resterà in carica per un anno ai sensi di statuto.

9) Tutte le spese, imposte e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dell'associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che ho letto ai comparenti che a mia domanda lo approvano e meco lo sottoscrivono.

Consta questo atto di un foglio in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto a mia cura da persona di fiducia



con nastro ad inchiostrazione indelebile a sensi di legge su
tre facciate e quanto sin qui della quarta.


F.to all'originale:

ROBERTO GUALA

ANDREA FERRARI

GIANNI ROBERTO FERRARI

LUCIANO MARIANO NOTAIO



ALLEGATO A. AL N. 3666 RACC.

STATUTO

"ASSOCIAZIONE CULTURA & SVILUPPO - ALESSANDRIA"

Art. 1

E' costituita una libera Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTURA & SVILUPPO - ALESSANDRIA".

Essa è regolata dal presente statuto.

Con il presente atto si costituisce un fondo comune.

Art. 2

L'Associazione ha sede in Alessandria, Corso Romita 79.


Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4

L'Associazione si prefigge le seguenti finalità:

- a) stabilire e sviluppare un collegamento permanente tra la realtà sociale economica, imprenditoriale e culturale della provincia di Alessandria;
- b) formulare proposte per lo studio e l'approfondimento di argomenti di carattere socio-politico-economico di particolare rilevanza sia per la vita del Paese sia per il contesto della comunità locale e promuovere iniziative finalizzate a tale scopo;
- c) contribuire - sul piano dell'impegno culturale e attraverso le proprie attività - al pieno sviluppo economico e culturale della provincia di Alessandria;
- d) proporsi alle forze operanti nel contesto locale come



"ambito di riflessione e mediazione pre-istituzionale" fondando il proprio operato sul presupposto democratico, sulla piena aconfessionalità e sulla concezione della politica come "servizio".

Art. 5

L'Associazione ha Soci Sostenitori e Ordinari.

Sono Soci le persone fisiche e giuridiche ammesse dal Consiglio Direttivo a seguito di loro domanda scritta.

Sono Soci Sostenitori coloro che versano una quota annua non inferiore a lire 50.000.000 (cinquantamilioni).

Sono soci Ordinari coloro che versano una quota annua non inferiore a lire 100.000 (centomila).

La quota associativa vale per l'anno sociale in cui è versata.

L'anno sociale decorre dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo, ravvisandone l'opportunità, può modificare le quote annue con delibera assunta entro il mese di giugno di ogni anno.

Art. 6

Il Fondo comune dell'Associazione è destinato allo svolgimento di tutte le attività dell'Associazione.

Il Fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi associativi annuali versati dai Soci;
- b) dai contributi pubblici e privati;
- c) dagli eventuali proventi generati dalle attività ed

iniziative sociali previste dall'articolo 4;

d) da eventuali donazioni.

Art. 7

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Presidente;

e, ove nominati secondo le norme del presente statuto:

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Tesoriere;

e) il Segretario;

f) il Collegio dei Revisori dei Conti;

g) il Comitato Scientifico

la cui costituzione ed attività sarà regolata dalle disposizioni che seguono.

Art. 8

L'assemblea è costituita dai Soci Ordinari e Sostenitori ed è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno dal Presidente o, ove nominato, dal Consiglio Direttivo entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ad essa devono essere sottoposti:

a) la relazione del Presidente o del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;

b) il bilancio dell'esercizio sociale;

c) il rapporto del Collegio dei revisori dei Conti, se nomina-



to;

- d) la nomina del Presidente e, ove così decida, dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) gli altri argomenti che siano sottoposti dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Presidente o, ove esistente, il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.

Art. 10

Le assemblee vengono convocate mediante avviso scritto da inviarsi per posta, telefax o telegramma almeno sette giorni prima della data di convocazione.

Per la validità dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, occorre la presenza della maggioranza dei Soci. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, si terrà validamente indetta in seconda convocazione e, in tal caso, le sue deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte a maggioranza dei soli presenti.

Art. 11

L'Associazione è retta dal Presidente eletto annualmente dall'assemblea e, ove nominato, da un Consiglio Direttivo, composto da almeno tre membri eletti ogni anno dall'assemblea,



che ne statuirà numero e durata.

Nel caso in cui un consigliere cessi dalla carica prima della scadenza, esso può essere sostituito con altro consigliere nominato dal Consiglio stesso e che durerà in carica sino alla prossima assemblea.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo, ove nominato, elegge a maggioranza dei presenti nel suo seno un Vice-Presidente e un tesoriere e potrà nominare altresì il segretario dell'Associazione, anche estraneo al Consiglio stesso.

Il tesoriere e il segretario potranno essere nominati, in assenza del Consiglio Direttivo, dal Presidente.

Art. 13

Al Consiglio, ove nominato, o al Presidente in assenza del Consiglio, spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione dell'Associazione.


Il Consiglio o, in sua assenza il Presidente, potrà nominare procuratori speciali.

Art. 14

Il Presidente o, in sua assenza, il Vice-Presidente rappresenta legalmente l'Associazione.

Art. 15

Il Consiglio è convocato dal Presidente o dal Vice-Presidente, o per loro incarico dal Segretario, mediante avviso scritto da inviarsi per posta, telefax o telegramma spedito almeno sette



giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Esso deve essere inoltre convocato quando almeno due consiglieri ne facciano richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vice-Presidente e, in difetto, da chi sia nominato dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità di voto, prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario.

Art. 16

Il Segretario dell'Associazione compila e tiene aggiornato il libro dei Soci; provvede alla corrispondenza, organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redigendone i relativi verbali; è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo; coordina le attività per il raggiungimento dei fini statutari; sovrintende alle attività amministrative ed economiche dell'Associazione.

Il Segretario durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

Art. 17

Il Tesoriere è delegato dal Presidente per l'Amministrazione ordinaria dell'Associazione ed in particolare per la gestione

del Fondo comune, con facoltà di riscuotere somme e valori, di far pagamenti, di rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive.

Il Tesoriere durerà in carica per lo stesso periodo del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo, o in sua assenza, il Presidente, nomina, all'inizio del suo incarico, i membri del Comitato Scientifico previsto all'articolo 7 sub. g, stabilendone il numero dei componenti, le attribuzioni ed il funzionamento e la durata.

Art. 19

I membri del Comitato Scientifico devono essere personalità di riconosciuta competenza nell'ambito dei compiti istituzionali del Comitato stesso.

Art. 20

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio è sottoposto all'assemblea annuale.

Il Consiglio dei Revisori del Conti, composto da tre membri, viene eletto dall'assemblea annuale dei Soci e rimane in carica un anno.

Art. 21

I rapporti fra l'Associazione e qualunque singolo soggetto, gruppo, movimento, associazione società, ente pubblico o privato sono regolati mediante accordi predisposti dal Presidente

e, ove nominato, dal Consiglio Direttivo.

Art. 22

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, tutti i soci avranno diritto a ricevere una parte del patrimonio sociale risultante dalla liquidazione.

Alessandria, 5 febbraio 1997

F.to: ROBERTO GUALA

ANDREA FERRARI

GIANNI ROBERTO FERRARI

LUCIANO MARIANO NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
FIRMATO A SENSI DI LEGGE
ALESSANDRIA. 20 FEB. 1997

